

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 110

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 1985

Risoluzione

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla Convenzione modificata per la navigazione del Reno ai battelli adibiti alla navigazione del Reno

Annunziata il 15 ottobre 1985

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 75 del Trattato CEE (doc. 2.1746/84),

visto l'articolo 116 del Trattato CEE,

viste le sue risoluzioni su misure comunitarie per il risanamento della navigazione interna dell'11 maggio 1979 (2) e

del 21 maggio 1984 (3) nonché le relazioni che vi si riconnettono elaborate dall'onorevole Fuchs (doc. 146/79) e dall'onorevole Albers (doc. 1-43/84), e la sua risoluzione sulle idrovie interne della Comunità del 9 luglio 1982 (4) nonché la relativa relazione dell'onorevole K. H. Hoffmann (doc. 1-323/82),

vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. A2-83/85),

visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,

(1) G. U. n. C-48 del 20 febbraio 1985.

(2) G. U. n. C-140 del 5 giugno 1979.

(3) G. U. n. C-172 del 2 luglio 1984.

(4) G. U. n. C-138 del 13 settembre 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A. tenuto conto della prossima inaugurazione del raccordo Reno-Meno-Danubio,

B. considerando che questa via di collegamento transcontinentale incentiverà gli scambi commerciali Est-Ovest, ma che ciò non deve avvenire a scapito delle imprese di trasporto comunitarie,

C. persuaso che non deve essere trascurato nulla per evitare che la navigazione interna della Comunità risulti completamente distorta da una concorrenza sleale praticata dalle compagnie armatrici dei paesi a commercio di Stato,

D. tornando a ribadire che il settore della navigazione interna attraversa una grave crisi già da anni nella Comunità, soprattutto a causa di una sovracapacità strutturale persistente,

1. — accoglie con soddisfazione la proposta della Commissione, che aveva vivamente sollecitata nelle risoluzioni e relazioni di cui sopra, cui si sarebbe dovuto dar seguito;

2. — constata con viva soddisfazione che è stato possibile mettere a punto una soluzione comune per questa spinosa problematica tra la Commissione centrale per la navigazione sul Reno e le Comunità europee;

3. — è fermamente persuaso che il naviglio comunitario della navigazione interna debba essere protetto contro le flotte dei paesi a commercio di Stato che operano in base ad altri principi e, in tal modo, possono recare danni fatali alla navigazione interna della Comunità europea, tra l'altro mediante:

— sistematiche offerte sottoprezzo,

— l'esclusività di carico a favore dei battelli battenti bandiera nazionale,

— clausole di importazione FOB ed esportazione CIF nelle convenzioni commerciali,

— il rifiuto di rilasciare licenze e il diritto di stabilimento alle imprese di navigazione interna dell'Europa occidentale;

4. — si compiace pertanto della proposta in oggetto, giacché solo l'osservanza rigorosa del Secondo protocollo aggiuntivo allegato all'Atto di Mannheim può permettere di scongiurare tale pericolo;

5. — osserva, a tale proposito, che la proposta prevede la libera navigazione tradizionale sul Reno solo limitatamente al naviglio degli Stati rivieraschi del Reno medesimo e degli altri Stati membri della CEE, facendo leva in maniera più specifica sulla misura preventiva relativa al legame reale tra battello e paese che è stata accuratamente definita nel Protocollo aggiuntivo e nelle Norme di applicazione;

6. — è lieto di constatare che, frattanto, tutti i paesi interessati, e cioè la Francia, il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Svizzera, il Regno Unito e i Paesi Bassi, hanno ratificato il protocollo del 17 ottobre 1979, il quale, di conseguenza, è già entrato in vigore il 1° febbraio 1985;

7. — esprime al Consiglio la sua disapprovazione per il fatto di non averlo consultato, a norma dell'articolo 75 del Trattato CEE, sulle decisioni del Consiglio del 19 dicembre 1978 e del 24 luglio 1979 in materia;

8. — non ha alcuna obiezione da muovere nei confronti della proposta di regolamento, il quale va incontro a esigenze evidenziate dal Parlamento già in passato, ed auspica che il testo letterale delle Norme di applicazione della Commissione centrale per la navigazione sul Reno sia fatto figurare per intero nel regolamento sotto forma di allegato;

9. — condivide, sotto tale profilo, il parere del Comitato economico e sociale secondo cui ciò permetterebbe di evitare in migliori condizioni le interpretazioni errate o i fraintendimenti (5); tuttavia non presenta alcun emendamento ufficiale in

(1) Parere Fortuyn, CES 271/85 def.

merito, in quanto la Commissione ha espressamente dichiarato che intende tener conto di queste esigenze;

10. — sottolinea, con riferimento a questo settore dei trasporti, la sovracapacità già esistente da molto tempo e che tuttora continua a esistere e

— invita la Commissione a elaborare quanto prima le proposte necessarie in vista dell'attuazione delle raccomandazioni in materia di sovracapacità contenute nelle succitate risoluzioni dell'11 maggio e del 21 maggio 1984, proposte che non sono state ancora presentate al Consiglio;

— insiste presso il Consiglio affinché approvi senza indugio le proposte già pre-

sentate in proposito e su cui il Parlamento ha espresso parere favorevole, nonché emani i necessari testi legislativi comunitari;

11. — incarica il suo Presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri, la proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la risoluzione ad essa attinente, quali parere del Parlamento europeo.

Segretario generale

H.-J. OPITZ

Vicepresidente

NICOLE PERY